

Gli Ordini

Il Sole **24 ORE**

Venerdì 18 Novembre 2011
www.ilssole24ore.com

Cosa cambia con la legge di stabilità | **02**

L'organizzazione. Le regole da applicare in seguito alla trasformazione

Tariffe libere. Al via il patto di quota lite e l'accordo tra le parti sui compensi

Aziende. Novità per gli organi di controllo: collegi sindacali anche monocratici nelle Spa

Pag. 34

Pag. 35

Pag. 35

Addio al divieto. I nodi da sciogliere su responsabilità per gli eventuali danni provocati al cliente e applicabilità delle norme in tema di procedure fallimentari

Apri i battenti la società tra professionisti

Dal 2012 cancellata la limitazione alle sole associazioni - Esclusa la partecipazione a più compagini

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

La legge di stabilità introduce la possibilità di costituire, dal 1° gennaio 2012, società che abbiano per oggetto l'esercizio di attività professionali (articolo 10 della legge 183/2011). In sostanza viene abolito il divieto, contenuto nella legge 1815/1939, che consentiva l'aggregazione tra professionisti solo con la formula dello «studio associato»: divieto che in realtà è stato introdotto per ragioni razziali (impedire a coloro che professavano la religione ebraica di «nascondersi» dietro il paravento societario), ma che poi ha contraddistinto per decenni l'epocale *querelle* sull'individuazione della linea di demarcazione tra attività commerciale o imprenditoriale e attività libero-professionale.

La legge è estremamente stringata e, come spesso accade, avara di spiegazioni su punti anche cruciali. Si pensi al profilo della responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività: il professionista, socio di una società di capitali, che provochi un danno al cliente, ne risponderà personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio oppure la responsabilità sarà ascrivibile solo alla società e lo schermo societario riparerà il patrimonio individuale del professionista? Ancora: del danno provocato al cliente dal professionista socio di una società di persone dovrà rispondere solo questi oppure, qualora debba rispondere (anche) la società, anche gli altri soci potrebbero dover concorrere al risarcimento del danno?

Altro problema è l'applicabilità alle Stp delle procedure concorsuali, se si sceglie di organizzare l'attività professionale con una società commerciale (e cioè diversa dalla società semplice): nel silenzio della legge, è dubbio se prevalga la natura oggettivamente commerciale della forma societaria oppure, come pare, la natura intrinsecamente non commerciale dell'attività professionale esercitata. Comunque, in attesa che questi e altri problemi vengano dipanati dagli studiosi e dalla prassi professionale, è certo che le società tra professionisti potranno indifferentemente essere so-

cietà di persone, di capitali e cooperative: ed è previsto che evidenzino la loro natura rispetto alle società «normali» fin dalla loro denominazione, e cioè apponendo, nella ragione sociale, l'espressione «società tra professionisti».

Dalla scelta del tipo sociale deriva l'applicazione delle relative regole. Ad esempio, le norme in tema di responsabilità patrimoniale dei soci, di dotazione patrimoniale minima, di strutturazione organica della società eccetera.

Anche la società semplice potrà dunque essere «usata» come Stp: anzi, se si sceglie la società di persone come forma organizzativa della società professionale, indubbiamente la società semplice appare una forma assai idonea, per la sua intrinseca natura «non commerciale», dovendo la Stp avere come oggetto «l'esercizio in via esclusiva

dell'attività professionale da parte dei soci».

Soci della Stp possono essere:

a) professionisti iscritti a ordini, albi e collegi (è escluso dalla società il professionista cancellato dall'albo);
b) cittadini di Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante alla professione;
c) soggetti non professionisti «soltanto per prestazioni tecniche»: la legge, sul punto, non brilla per chiarezza, ma si può immaginare un socio d'opera non professionista in Stp di persone, che svolga funzioni ancillari rispetto ai servizi prettamente professionali; oppure a un socio-amministratore di Stp di capitali che si occupi di gestione e di organizzazione dello studio;

d) soggetti non professionisti che diventano soci della Stp «per finalità di investimento»: si tratta dei vituperati soci di capitale. La norma non dice nulla sul punto della ripartizione del capitale tra professionisti e non professionisti: e quindi, si potrà avere, ad esempio, una Stp con professionisti al 90% e non professionisti al 5%, così come, viceversa, si potranno avere Stp con soci di capitale al 99% e con professionisti all'1 per cento.

È presumibile che, trattandosi di una «società tra professionisti» che deve avere per oggetto «l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci», le Stp debbano necessariamente avere i professionisti nel capitale sociale; peraltro, se è vero che non esistono limiti alla quota di partecipazione del socio non professionista, è un gioco da ragazzi strutturare la società con i professionisti nel capitale sociale, ma pesantemente schiacciati in un angolo dal socio non professionista. La nuova legge nulla dice sulla composizione degli organi societari: è ipotizzabile, ad esempio, che in una Spa tra professionisti, l'accamdatario sia un non professionista, così come un consiglio di amministrazione di una Spa professionale potrà essere, in tutto o in parte, composto da non professionisti.

Chi può entrare



ISCRITTI ALL'ORDINE

La denominazione di «società tra professionisti» può essere utilizzata a patto che i soci che la costituiscono siano professionisti iscritti a ordini, albi e collegi (è espressamente previsto che venga escluso dalla società il professionista che sia stato cancellato dall'Albo)



CITTADINI UE

Possono diventare soci di una «società tra professionisti» anche cittadini di Stati membri dell'Unione europea, purché siano in possesso di un titolo di studio abilitante alla professione. Le Stp inoltre devono garantire all'utente il diritto di scelta del professionista che dovrà seguirlo



PRESTAZIONI TECNICHE

Soggetti non professionisti «soltanto per prestazioni tecniche»: si può immaginare un socio d'opera non professionista in Stp di persone, che svolga funzioni di supporto rispetto ai servizi professionali; o un socio-amministratore di Stp di capitali che si occupi di organizzazione dello studio



SOCI DI CAPITALE

Non professionisti che diventano soci della Stp «per finalità di investimento». La norma nulla dice sulla ripartizione del capitale tra professionisti e non: si potrà avere una Stp con professionisti al 90% e non professionisti al 10%, così come soci di capitale al 99% e con i professionisti all'1 per cento

ENTI MULTIDISCIPLINARI Trasversalità al test delle incompatibilità

La legge 183/2011 ammette anche le società multiprofessionali: resta da capire se gli ordinamenti che impongono incompatibilità tra una professione e l'altra (ad esempio, notaio e avvocato) resisteranno rispetto alla libertà derivante dalla nuova normativa. Il nodo andrà sciolto con un regolamento dello Sviluppo economico, che dovrà anche disciplinare l'iscrizione delle Stp negli albi professionali e l'applicazione del procedimento disciplinare per violazioni deontologiche. La legge dispone poi l'incompatibilità con «la partecipazione ad altra società tra professionisti»: è il divieto per il professionista di partecipare a una pluralità di Stp; ma non è chiaro se la presenza in più Stp sia inibita pure ai soci non professionisti, come pare di capire dal fatto che la norma non fa distinzioni a riguardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pro e contro. Nuovi soggetti caratterizzati da maggiori formalismi

«Vecchie» associazioni più soft

La legge di stabilità abroga la legge 23 novembre 1939, n. 1815, e cioè la legge che obbligava l'esercizio associato della professione nella forma dello «studio associato» e che vietava la forma societaria per la libera professione, ma certo non cancella la possibilità per i professionisti di continuare ad aggregarsi in studi associati.

Peraltro, avendo d'ora in poi la possibilità di strutturare l'esercizio della libera professione anche in forma societaria, si pone il problema di scegliere quale sia la forma organizzativa più opportuna nel caso concreto. Anzi, è da presumere che, almeno in un primo periodo, non ci sarà la corsa a costituire società professionali perché gli studi associati sono strutture molto più «leggere» (con costi inferiori) e flessibili: a parte i grandi studi, ove la forma societaria probabilmente s'impone, in quelli piccoli (e dunque nella maggior parte dei casi) un incentivo alla costituzione di so-

cietà può forse essere quello della limitazione della responsabilità dei soci delle società di capitali o dell'accamdatario di accomandita semplice.

Negli studi associati c'è molto meno formalismo. Ad esempio, non c'è necessità di un formale atto costitutivo né di una sua iscrizione nel registro imprese. La scrittura privata autenticata che i professionisti associati firmano serve «solo» per ripartire gli utili in misura diversa da una loro divisione «per teste», e comunque per sottoscrivere c'è tempo fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi, e quindi ben oltre la chiusura dell'esercizio «annuale», quando invece per la suddivisione del capitale sociale tra i soci di società «fatta» la situazione esistente nel giorno di fine esercizio (di solito il 31 dicembre).

Inoltre, la nomina di organi amministrativi o di controllo è una necessità (di fatto, non di diritto) negli studi di dimensioni

magiori, altrimenti se ne fa a meno. Nelle società invece la presenza di organi amministrativi e/o di controllo è una necessità, anche se, per il vero, le strutture societarie meno complesse hanno la loro articolazione organica ridotta al lumicino.

Gli studi associati non hanno bisogno, come accade invece per le Srl e le Spa, di dotazioni patrimoniali minime, sia in sede di costituzione che durante la loro esistenza: per costituire una Srl occorre un capitale di almeno 10 mila euro (e di 20 mila euro, se si tratta di una Spa) e questo livello di capitale minimo deve essere mantenuto durante la vita della società e non può essere diminuito da perdite.

Quanto all'ingresso e all'uscita dei «soci», negli studi associati si tratta di eventi privi di formalismi così come non vi sono formalità da compiere per le eventuali «elezioni» di cariche interne, negli studi più grandi. Nelle società invece la musica

cambia: per l'entrata e l'uscita di un socio occorre espletare formalità notevoli, di natura diversa a seconda del tipo di società. Inoltre, di questi «movimenti» nelle società occorre dare conto nel registro delle imprese, mentre gli studi associati sono estranei a ogni forma di pubblicità dei loro atti.

Con riferimento poi alla distribuzione degli utili, mentre non vi sono problemi a ripartizioni infrannuali negli studi associati, la prassi di effettuare acconti su dividendi nelle società è vietata o resa difficoltosa dalla necessità di esperire particolari procedure.

Infine, mentre negli studi associati non vi sono obblighi di redazione di bilanci né di un loro deposito al registro delle imprese, uno scenario diverso in questa materia si ha in campo societario, ove, a seconda del tipo prescelto, vi sono obblighi in tal senso. Anzi, la «pubblicità» dei ricavi dello studio associato che deriverebbe dall'obbligo di deposito del bilancio non proprio a tutti farebbe esattamente piacere.

DOMANI

LA TERZA USCITA Le modifiche per la Pa e gli enti locali

Il Sole **24 ORE**

Le nuove regole e i parametri del Patto di stabilità 2012 per Comuni e Province, modificati dagli «sconti» per la Robin Tax; la doppia stretta al debito locale, che abbassa il tetto per la spesa di interessi e impone agli enti più indebitati rispetto alla media dei loro comparti di ridurre lo stock del passivo.

La mobilità dei dipendenti pubblici, i limiti diversificati per le assunzioni stabili e flessibili e la nuova tappa nelle liberalizzazioni dei servizi pubblici.

Sono gli argomenti della «Guida sulla legge di stabilità per gli enti locali», affrontati nello speciale in regalo domani con «Il Sole 24 Ore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**OGNI LUNEDÌ E VENERDÌ NON PERDERE
L'APPUNTAMENTO CON LE GUIDE DEL SOLE**

COME FARE PACE IN CONDOMINIO

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI PER PREVENIRE E RISOLVERE LE LITI CON I VICINI

➔ Sul Sole 24 ORE la guida **CONDOMINIO SENZA LITIGI**.

Un inserto speciale che affronta tutti i motivi più comuni di contenzioso e le possibili soluzioni: dai rumori al parcheggio auto, dalla divisione delle spese alle infiltrazioni d'acqua, dall'assemblea all'amministratore. La trattazione è aggiornata con le ultime decisioni della Cassazione, compresa quella che ha allargato la competenza del giudice di pace. In più, nella Guida c'è anche un focus sulla mediazione delle liti in condominio.

➔ Approfondimenti, documenti aggiuntivi e possibilità di inviare i quesiti agli esperti sullo speciale online www.ilssole24ore.com/pace-condominio

➔ Le risposte alle tue domande in diretta a Salvadanaio, lunedì alle 12 su Radio24



Il Sole **24 ORE**

RADIO **24**
LA PASSIONE SI SENTI

Il Sole **24 ORE**.com

LUNEDÌ 21 SUL SOLE 24 ORE